



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza del Commissario Straordinario

N. 1 del 07/01/2025

Oggetto: DISPOSIZIONE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea pityocampa) poichè lo stesso costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire rischio per la salute delle persone e degli animali;

EVIDENZIATA

la presenza costante, da diversi anni, nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

CONSIDERATO

che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

VISTO

il D.M. del 6.12.21 pubblicato nella G.U. Rep. Italiana n. 3 del 5.01.22 con il quale si dispone di abrogare alcuni provvedimenti di lotta obbligatoria, ma nel caso specifico della Processionaria, a causa del conseguente pericolo sanitario che ne deriva, permangono gli obblighi della salvaguardia della pubblica incolumità. Pertanto, in previsione della gestione di tale avversità, i Comuni possono adottare specifiche ordinanze, rivolte ai proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio di aree ricadenti su tutto il territorio comunale, ordina di attuare tutti gli interventi preventivi per limitare la diffusione dell'insetto, sia nelle aree private che pubbliche, nonchè tutti gli interventi atti a contenere i possibili danni alla salute di persone e animali nel caso di infestazione avvenuta;

VISTO

l'art. 4 del D.M. 30 settembre 2007, che demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

RITENUTO

pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATO

che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa. Gli andamenti climatici degli ultimi anni stanno rendendo difficile la lotta

preventiva a causa dei continui mutamenti del ciclo vitale dell' insetto, per cui in particolari condizioni ecologiche e agroambientali si può compromettere anche la futura sopravvivenza della popolazione arborea attaccata;

CONSIDERATO

che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento delle infestazioni entro i termini accettabili;

VISTO

l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO

l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 e s.m.i.;

VISTO

l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007;

ORDINA

a tutti i proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte ove siano presenti pini o cedri, ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati o pubblici, **di porre in essere**, con opportune periodicità, **interventi preventivi** e con tempestività entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, **le opportune verifiche, ispezioni e rimozione dei nidi** della Processionaria, dalle alberature presenti nelle aree verdi, nelle specie sotto specificate. Le spese sostenute per l'attuazione di interventi di lotta alla processionaria, nel verde privato, sono a carico dei proprietari delle piante infestate, che avranno l'obbligo di comunicare agli Uffici della V Direzione l'eventuale presenza della processionaria e l'intervento utilizzato per l'eliminazione del pericolo.

Le verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto ovvero:

Pino nero (*Pinus nigra*)

Pino Silvestre (*Pinus silvestris*)

Pino domestico (*Pinus pinea*)

Pino marittimo (*Pinus pinaster*)

Varie specie di cedro (*Cedrus* spp)

Provvedere obbligatoriamente e immediatamente, qualora ne sia riscontrata la presenza, all'asportazione meccanica, mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve adottando tutte le protezioni individuali indispensabili e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

AVVISA

che è fatto assoluto divieto di depositare i rami con i nidi di Processionaria sulle strade pubbliche, lo smaltimento dei rami infestati tramite i servizi di Nettezza Urbana porta a porta e di conferire i rami infestati nelle piattaforme ecologiche;

che in caso di violazione alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

DISPONE INOLTRE CHE

la verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli ufficiali e agenti di Polizia Locale, agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli Enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantire ampia e tempestiva divulgazione,

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza. In caso di inadempienza gli Agenti della Polizia Locale provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione e a darne immediata comunicazione all'Ufficio

Ecologia per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

IL COMMISSARIO
LOREDANA TORELLA

Documento informatico firmato digitalmente dal Commissario Straordinario ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.